

COPIA

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **33** del Registro

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese SETTEMBRE di alle ore 21,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	PEDRAZZINI Viviana Luciana	SI
2	BRICCO Luca	SI	12	SICCARDI Luisa	NO
3	BRUZZONE Claudio	SI	13	VARALDO Daniela	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FERRARI Lino	SI			
6	FORZANO Laura	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	MARANZANO Roberto	SI			
9	NASUTI Gianluca	SI			
10	NAVONE Dario	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.



OGGETTO: Affidamento delle attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il Comune può gestire la riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, secondo le seguenti modalità:
 - o gestione diretta;
 - o gestione associata nelle forme previste dalla legge;
 - o affidamento a società in house;
 - o affidamento a società miste pubblico-private;
 - o affidamento a concessionari della riscossione iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - o affidamento ad operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea;
- la medesima disposizione legislativa prevede che in ipotesi di affidamento a terzi è necessario rispettare le procedure previste in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- la stessa norma prevede che l'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- la predetta disposizione legislativa consente anche scelte disgiunte tra le diverse entrate dell'Ente ovvero, per la medesima entrate, per le diverse fasi della riscossione volontaria e coattiva;
- la predetta scelta è attribuita al Consiglio Comunale.

PREMESSO, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 dal 1° luglio 2017:
 - o le società del gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) sono sciolte;
 - o la riscossione è svolta da Agenzia delle entrate-Riscossione (ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
 - o Agenzia delle entrate-Riscossione:
 - subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia;
 - assume la qualifica di Agente della riscossione;
 - può riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi partecipate;
 - o i riferimenti normativi riferiti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione ed agli agenti della riscossione si intendono riferiti, in quanto compatibili, a Agenzia delle entrate-Riscossione;
- ai sensi del successivo art. 2, dal 1° luglio 2017 il Comune può affidare direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali proprie e delle società da esso partecipate;

- 
- in ipotesi di attribuzione della riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione, come si desume dalla nota di Equitalia prot. n. 2017-EQUISDR-3713542 del 24 maggio 2017, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione è obbligatorio dichiarare:
 - o di aver adottato la prevista deliberazione di Consiglio Comunale, indicando il relativo numero, la data ed il termine di efficacia;
 - o che l'entrata iscritta a ruolo è conforme al contenuto della predetta deliberazione di Consiglio comunale;
 - ai sensi del comma 686 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in ogni caso Agenzia delle entrate-Riscossione resta legittimata, fino allo scadere del termine previsto dalla legge per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, a riscuotere le somme del Comune contenute in ruoli già consegnati fino al 30 giugno 2017.

PREMESSO, che circa le diverse modalità di riscossione coattiva delle entrate comunali:

- ai sensi dell'art. 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 i soggetti diversi da Equitalia procedono alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. Il Sindaco o il Concessionario della riscossione, ex art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione (in possesso della prescritta abilitazione) che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni è effettuata con il ruolo, ex decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ad Equitalia ovvero con l'ingiunzione fiscale, ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili, se svolta da un soggetto diverso da Equitalia;
- ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dell'art. 7, comma 2, lettere gg-quater e gg-sexies, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 a decorrere dal 1° luglio 2017 i Comuni procedono alla riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, a mezzo ingiunzione fiscale ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per l'Agente della Riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione immobiliare. Il Sindaco o il legale rappresentante del Concessionario ex art. 53 del del decreto legislativo n. 446 del 1997 nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione (in possesso della prescritta abilitazione) che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

PREMESSO che circa le diverse modalità di riscossione volontaria delle entrate comunali, l'art. 2bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1° 12 dicembre 2016, n. 225 dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:

- il versamento spontaneo delle entrate tributarie del Comuni, ad esclusione dell'Imu e della Tasi, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'Ente impositore ovvero sul conto corrente postale ad esso intestato ovvero mediante F24 ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
- per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'Ente impositore ovvero sul conto corrente postale ad esso intestato ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
- le predette disposizioni, sia per le entrate tributarie sia per le entrate diverse da quelle tributarie, non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

PREMESSO, infine, che:

- la disciplina normativa della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (ancorché è prevista la sopra ricordata applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), risulta ancora in parte incompleta ed in parte meno efficace rispetto a quella a mezzo ruolo. Si pensi, ad esempio:
 - o alla mancanza per l'ingiunzione fiscale di una disciplina specifica:
 - per gli oneri della riscossione ed al relativo recupero nei confronti del debitore (nella riscossione a mezzo ruolo la previsione è contenuta nell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
 - per l'applicazione degli interessi di mora (nella riscossione a mezzo ruolo la previsione è contenuta nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
 - per la concessione delle dilazioni di pagamento (nella riscossione a mezzo ruolo la previsione è contenuta nell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
 - o alla inapplicabilità all'ingiunzione fiscale:
 - dell'istituto della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con i debiti iscritti a ruolo ex art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - di fatto, della verifica prevista dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in sede di pagamenti di importi superiori ad € 10.000,00 da parte della pubblica amministrazione o delle società a prevalente partecipazione pubblica;
 - o alla impossibilità per l'ingiunzione fiscale di sommarsi ai crediti degli altri soggetti che riscuotono a mezzo ruolo al fine di "raggiungere" le soglie minime di importo previste l'iscrizione ipotecaria e per l'espropriazione immobiliare;
 - o all'attuale mancato accesso, nei casi di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, all'anagrafe dei conti correnti;
- le predette divergenze non sono state risolte dal legislatore nonostante la delega (rimasta inattuata) disposta dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 che prevedeva la introduzione di norme per:

- assicurare certezza, efficienza ed efficacia alla riscossione delle entrate locali recependo, attraverso la revisione dell'ingiunzione, le procedure e gli istituti previsti per i ruoli, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- semplificare le procedure di recupero credito per importi di modesta entità;
- assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione della riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dei riversamenti:
 - revisione dell'albo ex art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - linee guida per la redazione dei capitolati di gara;
 - allineamento degli oneri e dei costi nella misura massima prevista per i ruoli;
- valorizzare e mettere a disposizione degli enti locali le competenze accumulate presso i Concessionari minori nonché presso Equitalia;
- definire iniziative volte a rafforzare all'interno degli enti locali strutture e competenze specialistiche per la gestione diretta della riscossione ovvero per il controllo sui soggetti esterni affidatari del servizio;
- prevedere la possibilità di utilizzo diretto del ruolo da parte degli enti locali.

DATO ATTO che attualmente il Comune non dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali né delle necessarie competenze per procedere alla riscossione coattiva senza avvalersi di Agenzia delle entrate-Riscossione;

DATO ATTO che attualmente è affidata la gestione ordinaria e coattiva dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni alla soc. ICA srl di la Spezia con delibera Giunta Municipale numero 26 del 17/3/2016 e la riscossione coattiva dell'ICI e IMU ad Areariscossioni srl con delibera della Giunta Municipale numero 7 del 15/1/2013, relativamente agli avvisi emessi dalla società per le annualità 2014 e precedenti;

ATTESA la necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari dell'Ente scongiurando l'interruzione e/o il rallentamento delle attività di riscossione delle proprie entrate.

VISTO il il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico e contabile espresso rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del d.lgvo n. 267 del 18.08.2000;

A VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

PROPONE

- 1) di affidare ad Agenzia delle entrate-Riscossione, a decorrere dal 1/7/2017 e fino a diversa decisione in merito, la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali con esclusione delle entrate ordinarie e coattive dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni affidate alla ICA srl di la Spezia con

delibera Giunta Municipale numero 26 del 17/3/2016 e delle entrate coattive ICI e IMU relativamente agli avvisi emessi per le annualità 2014 e precedenti da Areariscossioni srl in seguito alla delibera della Giunta Municipale numero 7 del 15/1/2013;

- 2) di demandare al responsabile delle singole entrate di dichiarare, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione:
 - che l'Ente ha adottato la presente deliberazione di Consiglio Comunale, indicando il relativo numero, la data ed il termine di efficacia;
 - che l'entrata iscritta a ruolo è conforme al contenuto della predetta deliberazione di Consiglio comunale;
- 3) di dare atto che, ai sensi del comma 686 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Agenzia delle entrate-Riscossione resta legittimata, fino allo scadere del termine previsto dalla legge per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, a riscuotere le somme del Comune contenute in ruoli già consegnati fino al 30 giugno 2017;

SUCCESSIVAMENTE a voi unanimi,

DELIBERA

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Enrica FORTUNATO

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: F.to Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

4 - OTT 2017

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
F.to Carla LILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

4 - OTT 2017



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr in data, al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

